



# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

## News Sicurezza - 1° semestre 2022 - ter

### MANCANZA DI ADESTRAMENTO DEI LAVORATORI: L'IMPRESA RISCHIA LA LORO SOSPENSIONE DAL LAVORO

Novità della **Legge 215/2021** per la sicurezza sul lavoro.

L'**addestramento** è il complesso delle attività aventi per finalità il fare apprendere al lavoratore le corrette modalità operative, al fine di evitare incidenti.

Oggetto di addestramento sono:

- Macchine e impianti
- DPI e dispositivi in generale
- Le sequenze operative previste da una procedura di lavoro scritta



L'addestramento **deve essere fatto sul luogo di lavoro da personale esperto** del mestiere.

L'addestramento **deve essere registrato**: ciò può essere fatto anche su di un supporto elettronico.

**Il mancato addestramento** (Allegato I, punto 3, D.Lgs 81/08) **comporta la SOSPENSIONE** dell'attività in caso di ispezione, oltre ad una somma (sanzione) da pagare per ciascun lavoratore interessato dalla violazione. La mancata fornitura al lavoratore del DPI anticaduta dall'alto (Allegato I, punto 6, D.Lgs 81/08) implica pure la sospensione di tale lavoratore in caso di ispezione. Nei casi sopra menzionati la sospensione è operata solo nei confronti dei lavoratori e non dell'intera azienda.

**La sospensione si adotta nei casi in cui è prevista la formazione in abbinamento all'addestramento** e, pertanto, ciò si ha nelle seguenti situazioni:

- Corsi per le Attrezzature di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (teoria e addestramento ove previsto), perciò corsi carrellisti, PLE, gru per autocarro, gru a torre ecc.





# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

- DPI di III categoria (casco, maschere con filtro ecc.) e DPI di protezione dell'udito
- Corso per gli addetti ai ponteggi (montaggio e smontaggio ponteggi)
- Corso con addestramento sulla Movimentazione a mano dei Carichi (in sigla MVC – Art. 169 D.Lgs. 81/08)

**SOSPENSIONE  
ATTIVITÀ  
LAVORATIVA**



Il lavoratore potrà essere adibito ad altra mansione se nel frattempo risulterà essere stato prenotato a colmare la lacuna formativa e di addestramento riscontrata nel corso di una ispezione. Potrà svolgere la mansione iniziale solo ad avvenuto completamento della formazione e addestramento risultati mancanti.

In tutti i casi, il lavoratore conserva la retribuzione e il datore di lavoro proseguirà nel versamento di tutti i corrispondenti contributi.

Il datore di lavoro dovrà pagare inoltre sanzioni commisurate al tipo di lacuna formativa e di addestramento mancanti per ciascun lavoratore.

Sentenze della Cassazione hanno comportato la condanna di datori di lavoro per la mancanza, ad esempio, di formazione e addestramento sull'utilizzo dei DPI salvavita contro le cadute dall'alto.

**Potete contattarci per avere ulteriori informazioni a riguardo e pianificare le attività necessarie.**



**Per informazioni:**

**049/9050016 o 348/0376600 [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it)**





# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

## ELENCO DELLE SITUAZIONI CHE FANNO SCATTARE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA IN CASO DI ISPEZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (NUOVA LEGGE)

Affrontiamo le novità introdotte nell'**articolo 14 del D.Lgs. 81/2008** con riferimento al provvedimento di Sospensione dell'attività imprenditoriale ad opera di un ispettore, in caso di riscontro di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È la Legge 215 del 2021, convertita con il decreto legge 21 ottobre 2021 n° 146, che ha riscritto il citato articolo 14.

In sostanza l'art 14 prevede che **il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata** - nell'unità produttiva ispezionata - **una delle seguenti situazioni**:

- Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall'Allegato I del D.Lgs. 81/08



**La sospensione scatta dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo a quello della avvenuta ispezione.**

La circolare n. 3/2021 però ribadisce l'esigenza di sospendere con effetto immediato le attività nelle quali "si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità".

Con riferimento al personale irregolare che fosse individuato in caso di ispezione, va ricordato che:

- 1) Nel computo dei lavoratori, i soci lavoratori ed i collaboratori familiari non sono soggetti alle comunicazioni alla pubblica amministrazione;
- 2) I lavoratori autonomi potrebbero non svolgere in totale autonomia il proprio lavoro e, in tale caso, la loro situazione non risulterebbe regolare.

Riguardo invece alle circostanze ulteriori per le quali scatta il provvedimento di sospensione, si riporta qui di seguito un elenco estratto dall'Allegato I del D.Lgs. 81/08:





# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

- a **rischi di carattere generale**: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto;
- al **rischio di caduta dall'alto**: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
- al **rischio di seppellimento**: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- al **rischio di elettrocuzione**: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).



## **ALCUNI SUGGERIMENTI E CONSIGLI**



La redazione del DVR è **OBBLIGATORIA** pena la **SOSPENSIONE dell'Attività!**

Per quanto riguarda i documenti di valutazione dei rischi essi presentino la "data certa", così come la Nomina dell'RSPP in modo da poterli esibire senza ombra di equivoci agli ispettori per evitare la sospensione dell'attività.

Per quanto attiene il POS, non avendo "data certa", si presti attenzione ad averlo sempre con sé in cantiere, ma in caso di smarrimento si possa

almeno esibire la mail con la quale, prima dei lavori, detto POS è stato inviato al coordinatore della sicurezza e/o al committente e/o all'impresa affidataria.

La mancanza della fornitura del DPI comporta la sospensione, ma se il DPI è stato fornito dal datore di lavoro ed è il lavoratore a non indossarlo non vi è la sospensione dell'attività.





# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Per quanto riguarda la mancanza dei parapetti o altre difese contro le cadute dall'alto o la mancanza delle armature di sostegno per gli scavi, si ricorda che la sospensione dell'attività viene adottata anche nel caso in cui, pur presenti, detti elementi non fossero idonei come consistenza e struttura.

Se un lavoro avviene a distanza inferiore rispetto ai limiti imposti dall'allegato IX del D.Lgs. 81/08 rispetto alle linee elettriche, scatta la sospensione.

Nel caso di mancanza di conduttore di terra, di interruttore differenziale, interruttore magnetotermico scatta la sospensione.

La mancanza dei dispositivi di sicurezza sulle macchine viene vista come situazione per la quale scatta la sospensione.

**Lo studio FaPaS è a vostra completa disposizione per ogni approfondimento e per mettere in regola l'impresa a fronte di questi nuovi controlli ispettivi.**



**Per informazioni:**

**049/9050016 o 348/0376600 [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it)**

